



**REGOLAMENTO DI ATTIVITA'
CONTRATTUALE**
(ai sensi del Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023)

***ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE
SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DELL'UMBRIA***



INDICE

CAPO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Normativa Applicabile	3
Art. 2 - Attività contrattuale e ordinaria.....	3
Art. 3 - Fornitura beni e servizi	4
CAPO II	6
ATTIVITÀ CONTRATTUALE ORDINARIA	6
Art. 4 - Determinazione a contrattare	6
Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto (RUP).....	6
Art. 6 - Affidamento diretto puro	7
Art. 7 - Procedura negoziata, Procedura sostanzialmente aperta, Procedura ristretta	8
Art. 8 - Contratti di natura non economica (di convenzione).....	10
Art. 9 - Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione	10
Art. 10 - Stipulazione dei contratti	11
Art. 11 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 12 - Monitoraggio e Trasparenza.....	12
Art. 13 - Clausola di chiusura.....	12
Art. 14 - Entrata in vigore.....	13



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa Applicabile

1. L'attività contrattuale dell'Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell'Umbria (di seguito "Ordine"), in quanto ricoprente la posizione di "stazione appaltante" (di seguito "SA"), è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa dell'Unione Europea e del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - di seguito "Codice").
2. Alla stipula dei contratti provvede il Presidente o un suo delegato previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3. Con appositi regolamenti il Consiglio Direttivo potrà disciplinare i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 e segg. del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 - Attività contrattuale e ordinaria

1. Il presente regolamento riguarda tutte le procedure realizzate dall'Ordine per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria come declinate dagli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 definendo:
 -) l'assetto organizzativo;
 -) le fasce di importo;
 -) le modalità di conduzione delle consultazioni degli OE delle indagini di mercato e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.
2. Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento.
3. Il presente regolamento disciplina anche l'attività contrattuale di "convenzione", di ordine non economico diretto, che l'Ordine pone in essere come intermediario tra operatori economici (di seguito "OE") e i propri iscritti.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
5. Tutti gli acquisti sono effettuati esclusivamente in forma telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e/o la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), in attuazione dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018, o attraverso altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificate (PAD), ai sensi delle delibere ANAC del 13 dicembre 2023 e



del 10 gennaio 2024, in modo tale da garantire il rispetto delle procedure in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni, ove l'Ordine rilevi la necessità di sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali sino all'importo di € 1.000,00 (mille/00), la relativa acquisizione, ove non perseguibile con il ricorso a piattaforme digitali, potrà avvenire, in deroga al presente documento, tramite carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure vigenti. Gli acquisti di cui al presente comma devono essere espressamente autorizzate dal Tesoriere su richiesta del Presidente.
7. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici l'Ordine utilizza le procedure dirette o negoziate, agendo per le stesse come descritto negli artt. successivi del presente regolamento e come disposto dal D. Lgs. n. 36/2023.
8. Possono essere altresì utilizzate, quando ne ricorrano i presupposti, il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 - Fornitura beni e servizi

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP") deve fare riferimento al Regolamento per la fornitura di beni e servizi dell'Ordine.
2. Si procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto del principio della digitalizzazione dei contratti pubblici, con le seguenti modalità:
 - ⌋ Importo pari o inferiore a € 3.000,00 (tremila/00): affidamento diretto "puro" di cui all'art. 1 del D. Lgs. 76/2020, comma 2, lett. a) e a-bis) senza consultazione di più OE nel rispetto del principio di rotazione;
 - ⌋ importi compresi tra € 3001,00 (tremilauno/00) a € 4999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99) si procederà sempre per affidamento diretto puro, dopo aver effettuato l'acquisizione di almeno n. 3 (tre) preventivi di OE e aver selezionato il migliore in relazione al rapporto qualità/prezzo.
 - ⌋ importo pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) e inferiore a € 143.000,00 (centoquarantatremila/00): affidamento tramite "procedura negoziata" di cui all'art. 1 del D. Lgs. 76/2020, comma 2, lett. b), o "procedura sostanzialmente aperta", previa pubblicazione di manifestazione di interesse.

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione della soglia stabilita dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intende automaticamente adeguata anche la soglia di cui alle lettere che precedono.

3. A prescindere dall'importo, tutti gli acquisti devono essere programmati al fine del controllo della spesa. Pertanto, tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati dal Presidente dell'Ordine al



Tesoriere, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento Interno dell'Ordine approvato in data 18 Dicembre 2023 dal Consiglio Direttivo, e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine, approvato in data 11 Luglio 2023.



CAPO II

ATTIVITÀ CONTRATTUALE ORDINARIA

Art. 4 - Determinazione a contrattare

Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio Direttivo, il Presidente, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.

La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio Direttivo.

La determinazione a contrattare deve indicare:

- a) il fine che con il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto e la forma del contratto;
- c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
- d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) il RUP.

Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Il RUP è nominato dal Consiglio Direttivo fra i funzionari e i dipendenti dell'Ordine con specifica delibera ed è competente sulla totalità dei procedimenti per l'attività contrattuale. In caso di impossibilità o assenza il Consiglio Direttivo determina per la sostituzione.
2. Il RUP deve possedere livello e le competenze richieste dall'art.15 del D. Lgs. n. 36/2023 e relative allegato I.2 rubricato "attività del RUP" al quale si fa espresso rinvio.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
4. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per le fasi di affidamento.
5. In caso di nomina di responsabili di fase, restano in carico del RUP gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre vengono ripartite in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.



Art. 6 - Affidamento diretto puro

1. Si fa riferimento all'art. 3 comma 2 del presente regolamento dove si esplica che per importo pari o inferiore a € 3.000,00 (tremila/00) si procede a contrattualizzazione, secondo le modalità descritte dal D.Lgs. 36/2023, per "affidamento diretto puro" tramite le seguenti modalità:
 - a) senza consultazione di più OE nel rispetto del principio di rotazione;
 - b) tramite richiesta di meri preventivi di spesa, che può avvenire, a sua volta, in due diverse sotto-modalità:
 - b1) l'individuazione discrezionale degli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti (salva motivata deroga);
 - b2) pubblicazione di un avviso di mera indagine di mercato per l'«affidamento diretto» stesso, se non rientrante nella casistica riportante le caratteristiche di "procedura negoziata sostanzialmente aperta".
2. Per gli importi compresi tra € 3001,00 (tremilauno,00) a € 4999,99 (quattromilanovecentonovantanove,00) si procederà sempre per affidamento diretto puro, dopo aver effettuato l'acquisizione di almeno n. 3 (tre) preventivi e aver selezionato il migliore in relazione al rapporto qualità/prezzo.
3. Oltre che mediante procedure ad affidamento diretto, l'Ordine può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture facendo ricorso a procedure negoziate previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione gara.
4. Il RUP procede all'affidamento diretto "puro" attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione. In caso di assenza del dirigente nominato, le funzioni di RUP sono garantite dal legale rappresentante dell'Ordine.
5. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:
 - a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
 - b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.
6. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato ai sensi del successivo punto 10.
7. Il RUP procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico



e all'interno della medesima fascia di importo l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.

8. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti nel rispetto delle prescrizioni fornite nel paragrafo "Rotazione" del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), approvato con delibera n. 4 del Consiglio Direttivo in data 29 Gennaio 2024.
9. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP:
 - a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
 - b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - d) attesta il rispetto del principio di rotazione;
10. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva.

Art. 7 - Procedura negoziata, Procedura sostanzialmente aperta, Procedura ristretta

1. Si fa riferimento all'art. 3 comma 2 del presente regolamento dove si esplica che per importo pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) e inferiore a € 143.000,00 (centoquarantatremila/00) si procede a contrattualizzazione, secondo le modalità descritte dal D.Lgs. 36/2023, per "procedura negoziata".
2. La procedura negoziata prevede due modalità procedurali:
 - a) tramite "indagini di mercato", nello specifico, attraverso pubblicazione di avvisi che generano la "manifestazione di interesse" da parte degli OE. Occorre il rispetto del principio di rotazione, salva motivata deroga o salva la configurazione di una procedura sostanzialmente aperta;
 - b) tramite elenchi di OE a creazione previamente pubblicizzata, rispetto ai quali l'invito deve comunque avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione. Occorre il rispetto del principio di rotazione.
3. La procedura "sostanzialmente aperta" permette, per definizione, la partecipazione a tutti gli OE. Non occorre rispettare il principio di rotazione.
4. L'Ordine, per quanto possibile, evita le "procedure ristrette".
5. La scelta del contraente, mediante procedura negoziata, procedura sostanzialmente aperta e procedura ristretta, è preceduta dalla pubblicazione di una manifestazione di interesse.
6. La manifestazione di interesse contiene gli elementi indicati nel D. Lgs. n. 36/2023 e ogni altra informazione ritenuta utile dell'Ordine. In particolare, i bandi contengono le informazioni di cui all'allegato, Parte I, lettera b), sezione B.1 e sempre che siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazioni.
7. Gli elementi essenziali sono contenuti nel bando di gara ed eventualmente oggetto di descrizione dettagliata nel documento denominato "Manifestazione di interesse".



8. I bandi sono predisposti sulla base di modelli, approvati dal Consiglio Direttivo, contenenti le caratteristiche descritte sottostante. Il funzionario competente e, in sua assenza, il Tesoriere, nella determinazione a contrattare, motiva espressamente in ordine alle eventuali deroghe ai modelli. La manifestazione di interesse deve essere composta in maniera articolata e deve riportare (totalmente o parzialmente secondo il Modulo 1 - Manifestazione di interesse e i suoi Allegati - 1. Domanda di partecipazione, 2. Autocertificazione, 3. Autocertificazione Antimafia):

- Titolo e descrizione;
- Soggetto committente e responsabile unico del procedimento;
- Oggetto e durata dell'accordo;
- Tariffe o servizi richiesti;
- Soggetti ammessi alla procedura oggetto dell'avviso (requisiti di ammissione);
- Requisiti e criteri per la stipula degli accordi contrattuali;
- Criteri di qualità e requisiti strutturali;
- Criteri/requisiti relativi al personale;
- Assicurazione;
- Controllo delle attività;
- Protezione dati personali;
- Supporti informatici;
- Modalità di presentazione della domanda;
- Valutazione delle domande;
- Assegnazione delle prestazioni;
- Trattamento dati personali;
- Pubblicità;
- Informazioni;
- Elenco allegati;
- Data di pubblicazione nel sito e scadenza;
- Firma del rappresentante legale dell'OFI Umbria.

Il contratto può essere stipulato secondo il modello dell'OFI Umbria (Allegato 4 - Contratto) e dovrà riportare in esso la descrizione in articoli (totalmente o parzialmente):

- Contraenti e Obiettivi;
- Facilitazioni a favore degli iscritti OFI Umbria offerte dall'entità terza;
- Impegni dall'entità terza verso l'OFI Umbria;
- Durata;
- Tutela dei dati;
- Componente Economica;
- Patto di esclusività;
- Clausole di recesso unilaterale;
- Luogo e data di sottoscrizione;
- Firme dei rappresentanti legali.

9. Gli avvisi e i bandi per gli appalti sono pubblicati secondo le modalità e i termini prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023.

10. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti gli avvisi ed i bandi sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine.



11. Il disciplinare di gara, i relativi allegati ed i documenti ad esso complementari sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

Art. 8 - Contratti di natura non economica (di convenzione)

1. I "contratti di convenzione" presuppongono l'assenza di uno scambio economico diretto tra l'Ordine e l'OE.
2. L'Ordine funge da intermediario tra l'OE e i propri iscritti in funzione della stipula di accordi per la fornitura di beni e servizi a condizioni economiche agevolate.
3. Gli iscritti avranno la libertà discrezionale di avvalersi o meno degli OE con cui l'Ordine pone in essere rapporti di natura contrattuale di tipo "convenzionistico".
4. Per la ricerca degli OE vengono seguite le modalità operative descritte nell'Art. 7, del presente Regolamento, in riferimento alla procedura "sostanzialmente aperta" che permette, per definizione, la partecipazione a tutti gli OE. Non occorre rispettare il principio di rotazione.
5. I rapporti di convenzione possono essere realizzati con tutti gli OE partecipanti alla manifestazione di interesse.

Art. 9 - Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

1. Le gare relative alle diverse modalità procedurali si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito secondo le modalità stabilite negli atti di gara.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, l'Ordine, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsti dall'allegato II.8, con riguardo al "Costo di ciclo della vita".
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Qualora venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte sono valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti quantitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023.
5. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, alla valutazione procede un seggio di gara composto dal RUP, con l'assistenza di funzionari nominati dal Consiglio Direttivo.
6. L'anomalia delle offerte è valutata secondo i criteri dettati dall'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023 cui espressamente si rimanda.



7. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il Presidente dell'Ordine, previa approvazione e delibera dell'intero consiglio direttivo.

Art. 10 - Stipulazione dei contratti

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Ordine, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
4. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
5. Il termine dilatorio di cui al comma 4 non si applica nei seguenti casi:
 - se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 32 dello stesso decreto, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 50 lettere a) e b) del decreto citato.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma



4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 3.
8. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, o in modalità elettronica, ovvero mediante scrittura privata.
9. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
10. Alla stipula dei contratti provvede il Presidente dell'Ordine.

Art. 11 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture ove nominati.
2. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo e la verifica di conformità vengono svolti secondo le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - Monitoraggio e Trasparenza

1. Al fine del monitoraggio e della trasparenza degli affidamenti di beni e servizi effettuati, l'Ordine pubblica gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione. La pubblicazione dei dati deve effettuarsi tramite le tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 e devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
2. L'Ordine procede, attraverso gli strumenti digitali predisposti, alla trasmissione dei dati all'ANAC.

Art. 13 - Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.



Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

La Presidente
Daniela Gaburri